



PROTEZIONE CIVILE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI ODV

Via L. Galvani, 22 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Cellulare H24: 335 5400283
valdenza.radiocomunicazioni@gmail.com - www.protezionecivilevaldenza.org

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 2 DEL 28/10/2022

Oggi, 28/10/2022 alle ore 20:30, presso la sede sociale in via Galvani 22 a Montecchio E. (RE) si riunisce in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Protezione Civile Val d'Enza Radiocomunicazioni odv per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER MIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE A SEGUITO DI PEC RICEVUTA DALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti n. 14 volontari: Valentina Maestrini, Matteo Fascio, Alessandro Sandrolini, Paolo Bonatto, Luca Ferrari, Antonella Maruska Bertani, Samantha Degoli, Marco Davoli, Sabrina Mangone, Corrado Gilioli, Luca Affanni, Luca Facchini, Daniela Giansoldati, Ernesto Fois e n. 8 deleghe (Francesco Di Mascio delega Valentina Maestrini, Paola Bertani delega Antonella Maruska Bertani, Chiara Mazzali delega Luca Ferrari, Avio Bolondi delega Matteo Fascio, Magnani Roberto delega Samantha Degoli, Christian Viva delega Daniela Giansoldati, Lorenzo Zarotti delega Alessandro Sandrolini e Pasquale Giorgio Carlucci delega Marco Davoli) su un totale di 31 soci iscritti.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio Valentina Maestrini.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

1. MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER MIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE A SEGUITO DI PEC RICEVUTA DALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

La Presidente informa brevemente i soci della ricezione, in data 22/09/2022 di una PEC da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che sollecita alcune modifiche allo statuto per poter essere correttamente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni pervenute.

Segue dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, all'unanimità, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza la Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

2. VARIE ED EVENTUALI

Non presenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21:15

LA PRESIDENTE
Valentina Maestrini

Valentina Maestrini

IL SEGRETARIO
Matteo Fascio

Matteo Fascio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 09 NOV. 2022 SERIE 3
N. 4573 CON €
IL DIRETTORE DELL'U.T.
Dr. Giuseppe N. Dr. Iria
(*) firma sostituita dalla Direttrice Provinciale
Donatella Pierloni



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
“PROTEZIONE CIVILE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “PROTEZIONE CIVILE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI ODV”, in questo documento chiamata per brevità “Associazione”, con sede legale nel Comune di MONTECCHIO EMILIA (RE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a: protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- intervenire su emergenze e calamità (a titolo di esempio: alluvioni, frane, terremoti, ecc.);
- svolgere prevenzione ed interventi in ambito di antincendio;
- partecipare alla ricerca persone disperse, anche con ausilio di unità cinofile;
- valorizzare e promuovere la cultura della protezione civile e delle radiocomunicazioni;
- difendere il suolo e l'ambiente;
- partecipare a supporto della sicurezza in eventi di interesse collettivo (culturali, sociali, sportivi, ecc.);
- svolgere ogni altra diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo quanto previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno, tenuto conto anche degli statuti e dei regolamenti delle Associazioni o delle federazioni alle quali aderisce.

Cliffhina

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione è apolitica ed apartitica. Trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Valeria Luchini

In aggiunta ai Soci Fondatori ed ai Soci effettivi, è prevista la figura dell'*Amico dell'Associazione*; si tratta di coloro che, pur non essendo Soci effettivi, apprezzano le finalità dell'Associazione e ne sostengono l'attività, condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri, dibattiti pubblici, ecc.

Gli *Amici dell'Associazione* non acquistano la qualità né lo status di Socio effettivo, ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione. L'adesione come *Amico dell'Associazione*, anziché come Socio, dev'essere opportunamente specificata sul modulo d'iscrizione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di
1) apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, oltre all'assenza di processi penali/civili in corso, 2) n. 4 fotografie in formato tessera, 3) la copia di un documento d'identità in corso di validità e 4) un certificato medico di buona salute fisica recente ed in carta libera.

Nei primi 12 mesi dall'iscrizione, il Socio è considerato "in prova"; questa condizione non permette unicamente di candidarsi per l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo, mentre per il resto il Socio in prova è equiparato in tutto ad un Socio effettivo. Al termine del periodo di prova, il Consiglio Direttivo determina il passaggio a Socio effettivo, comunicandolo per iscritto all'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con successivo rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- per mancata frequenza del "Corso base di protezione civile" entro due anni dall'iscrizione;
- per assenza dalle attività sociali per più di sei mesi consecutivi, senza motivazione scritta.

Tutti i Soci sono tenuti a versare la propria quota entro il 31 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo. Trascorsa tale data, previo avviso scritto da parte del Consiglio, il Socio è momentaneamente sospeso dalle attività istituzionali fino all'avvenuto rinnovo che, comunque, deve avvenire entro la fine del mese di febbraio, salvo incorrere in decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci maggiorenni sono tenuti a frequentare il "Corso base di protezione civile" entro due anni dall'iscrizione, come anche previsto dal regolamento regionale di protezione civile.

Adhina Achini

Trascorsa tale data, salvo i casi di impedimento per cause di forza maggiore da motivare per iscritto, il Socio che non abbia ancora svolto il corso con buon esito potrà eventualmente essere escluso dall'Associazione, secondo delibera del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo (salvo i Soci in prova); nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 1 mese. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati: A) giorno, ora e sede della prima convocazione, B) giorno, ora e sede della seconda convocazione, C) ordine del giorno, D) elenco dei Soci radiati, E) un prospetto per l'eventuale delega a terzi, F) nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di Soci radiati, onde permettere ai Soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare con il proprio voto agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei Soci aventi diritto al voto, dei Soci presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea Ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Albina Scibano

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto; le decisioni riguardanti persone vengono prese solamente per scrutinio segreto.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, inclusi quelli dissenzienti o assenti.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- determina eventuali mandati particolari per i suoi componenti o verso altri Soci
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e le coordina.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Delibera

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, si occupa del disbrigo delle faccende amministrative; in particolare:

- provvedere all'aggiornamento del libro dei Soci;
- adempiere a tutte le occorrenze burocratiche;
- redigere e conservare i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può essere aiutato nelle sue mansioni da altri Soci.

Art. 12 – Il Tesoriere (facoltativo)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità, dei rendiconti, della cassa e delle relazioni con le banche.

Qualora il Consiglio Direttivo non si avvalga di questa figura, le mansioni citate sono di competenza del Segretario.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato a Montecchio Emilia (RE), il 28/10/2022

